

# L'alpe Braulio e il suo erbatico nel XIX secolo

*Anna Berbenni*

Gli antichi statuti prevedevano che gli alpeggi comunali non potessero essere ceduti con discapito o danno del Contado di Bormio e che ogni capofamiglia potesse possedere al massimo 4 cavalli, che divennero 5 dopo il 6 giugno 1515.<sup>1</sup> Tali direttive rimasero attive anche per tutto l'Antico Regime, il periodo Cisalpino e l'inizio del Regime Asburgico.

Nel 1863, però, venne adottato un regolamento comunale che vietò di monticare tali animali sull'Alpe Braulio per l'esagerato consumo di erbatico che questi richiedevano. Questo fatto fu contestato dagli allevatori di equini, in quanto fonte di ricchezza sia come animali da soma che da commercio.

Il censimento corretto degli equini fu sempre un'operazione complessa. A testimonianza di quanto detto si riporta l'esempio della rilevazione statistica del 1606 che conteggiava solo 14 animali in Alta Valtellina (con al massimo due esemplari per famiglia), contraddicendo l'esistenza del ruolo dell'erbatico del monte Umbrail del 1612/13 in cui comparivano invece ben 152 capi (di cui 32 della famiglia Nesini, 27 in società fra Casolari e Imeldi e 16 Zucchi).<sup>2</sup>

Nel 1868 fu comunque deliberato di costruire uno stallone (*stablo*) per il ricovero dei numerosi capi bovini monticati sull'Alpe Braulio, non contemplando la custodia di cavalli, seguendo il progetto redatto a Grosotto dall'ingegnere Rodolfo Rizzardi che costò alle amministrazioni proprietarie e congiunte di Bormio e Valdisotto 1474,79 lire. Tale stabile fu completato nel 1870 e solo nell'agosto di otto anni più tardi vennero attivate le procedure per suddividere i confini dell'alpeggio fra i due comuni. Nel 1887 Bormio edificò sui suoi confini, autonomamente, anche un ricovero per i suini.

---

<sup>1</sup> Art. 149 *De equis non tenendis*, cfr. L. MARTINELLI-S. ROVARIS, *Statuti ossia leggi municipali del Comune di Bormio civile e penali*, Sondrio, Collana storica della Banca Piccolo Credito Valtellinese, 1984, pp. 162-163.

<sup>2</sup> Notizia tratta da AA. Vv., *Storia di Livigno*, Villa di Tirano, Società Storica Valtellinese, 1995, tomo I, pp. 486-487.



Regio Eccelso Ministero degli Interni

P. 236

Il Comand di Bormio, Provincia di Sondrio Bormio (Sondrio)

Va proprietario di diverse montagne, le quali si affida *Primo di proprietà con-*  
 no ai pastori delle Prov. di Brescia, e di Bergamo, ove *Pro. de Chivasso del Longi-*  
 annualmente conducono a pascolo estivo i loro lanati. *Fra gli uomini giurati*  
 questi d'altri il Comandissero sino dai più antichi tem. *Le piazze di Casale,*  
 si quella del Braulio, perche vicina, e di comodo acc. *dal popolo nella*  
 so per i proprii berrieri, i quali soddisfatta modica, e de. *Montagna del*  
 terminata *base giusta il regolamento, vi facevano*  
 capitale nella primavera e nell'estate il bestiame bo- *di muli*  
 vino, e cavallino senza eccezione, riservate le parti più  
 alte del monte alle pecore. Una tal pratica institui-  
 ta non senza discernimento dagli avi, venne per l'ad-  
 dietro *costantemente mantenuta, ed anche dopo gli ulti-*  
 mi risorgimenti politici, e sotto l'impero della tuttora  
 vigente legge Comunale, e Provinciale che consigliò lo  
 fitto dei beni Comunali, fu osservata senza restrizione,  
 mentre l'allevamento dei bovini, e de cavalli in questo  
 Comand forma l'occupazione principale, e si può dire  
 l'unica fonte da cui ricavare i mezzi onde sovvenire  
 in gran parte alle sussistenze degli abitanti, ed al pa-  
 gamento delle svariate gravi imposizioni, dando così in  
 pari tempo equitativa soddisfazione ai bisogni di tutte le  
 classi.

## Trascrizione del contratto d'affitto dell'alpeggio nel 1863

### Regio Eccelso Ministero degli Interni

Il Comune di Bormio, Provincia di Sondrio dà proprietario di diverse montagne le quali si affittano ai pastori delle province di Brescia, e di Bergamo, ove annualmente conducono a pascolo estivo i loro lanuti. Fra queste alpi il comune riservò sino dai più antichi tempi quella del Braulio, perché vicina e di comodo accesso pei propri terreni, i quali soddisfatta modica e determinata tassa giusta il regolamento, vi facevano capitare nella primavera e nell'estate il bestiame bovino, e cavallino senza eccezione, riservate le parti più alte del monte alla pecore. Una tal pratica istituita non senza discernimento dagli avi, venne per l'addietro costantemente mantenuta, ed anche dopo gli ultimi rivolgimenti politici e sotto l'impero della tuttora vigente legge comunale, e Provinciale che consiglia l'affitto dei beni comunali, fù osservata senza restrizione, mentre l'allevamento dei bovini, e dei cavalli in questo comune forma l'occupazione principale, e si può dire l'unica fonte da cui ricavare i mezzi onde soperire in gran parte alle sussistenze degli abitanti ed al pagamento delle svariate gravi imposizioni, dando così in pari tempo e quantitativo soddisfazione ai bisogni di tutte le classi. Ma l'attuale amministrazione di questo Municipio comporta esclusivamente di contadini possessori di bovini (perché il voto del Sindaco e Nobile de Simoni rimane sovrachiato) calpestando il dovere di ogni buona, provida ed imparziale amministrazione, e facendo solo norma al suo operare l'interesse privato individuale, a scapito del generale, colla seduta del 30 novembre 1863 ebbe a deliberare un nuovo regolamento pel quale l'uso dei pascoli comuni, inclusa l'alpe del Braulio, è permesso unicamente per le bestie bovine, esclusi i cavalli, di cui una gran parte di questi comunisti curano l'allevamento per i bisogni loro particolari, e per farne commercio. Speravasi che la Deputazione Provinciale, cui quel Regolamento dovea sottoporsi per la voluta approvazione, considerata imparzialmente la cosa avesse ad annullare l'arbitrario ed ingiusto deliberato dal Consiglio Comunale, e provvedere a che gli interessi, e i diritti di un buon numero di Comunisti non venissero disconosciuti, e sacrificati da chi non troppo onorevolmente volle fare partito da una accidentale posizione fiduciaria. Ma tale speranza andò fallita, che la Deputazione Provinciale, senza punto curarsi di assumere le opportune indagini, e senza essere debitamente informata della cosa, ebbe ad apporre la propria approvazione a quel Regolamento. I sottoscritti quindi, siccome gravemente pregiudicati dalla deliberazione sopra lamentata che esclude dal pascolo comunale del Braulio i cavalli, reclamano a codesto Eccelso Ministero per un equo, e giusto procedimento appoggiandosi principalmente ai seguenti mottivi:

al N. 22

## PROVINCIA DI SONDRIO

Mandam. di *Bormio*

Comune di *Valle d'Adda*

### ESTRATTO

del Protocollo di deliberazione del Consiglio Comunale di *Valle d'Adda*  
nell'adunanza *straordinaria* del giorno *18 agosto 1873*  
autorizzato con Decreto Prefettizio *8 agosto 1873*.

Votanti N. *13*



*Lumina Giuseppe Sindaco Presid.*  
*Secchi Carlo Alf. Ass.*  
*Polarelli Giuseppe Alf.*  
*Vronciana Giuseppe Alf. Alf.*  
*Cavalli Carlo*  
*Candini Pasquale Consigliere*  
*Redigari Nino*  
*Redigari Antonio*  
*Lumina Giacomo*  
*Giacomelli Luigi*  
*Bevetti Battista*  
*Bonetti Antonio e Giacomelli Lorenzo*

Per estratto conforme al Protocollo originale steso in bollo da cent. 50  
e regolarmente pubblicato.

IL SEGRETARIO

*Redigari*

1. Perché prescrivendo l'art. 107 della legge 23 ottobre 1859 che qualora la condizione speciale del paese lo richieda si dovrà ammettere la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto de suoi beni e non essendovi nel caso concreto alcuna circostanza speciale, per cui sia opportuno far distinzione fra gli allevatori dei bovini, e quella dei cavalli, perché ai bisogni degli uni, e a quelli degli altri possono bastare i pascoli del Comune, sarebbe contrario alla legge il volere ammettere ad usufruire dei detti pascoli solo quelli e non questi.
2. Perché oltre all'essere leso da quella deliberazione il principio generale che tutti i Comuni hanno diritto di godere dei beni Comunali, ed essere perciò solo tale deliberazione ingiusta, lo diverrebbe ancora più dacché tende ad escludere coloro appunto che per maggior censo corrispondono maggiormente ai carichi del Comune, e che in certo modo avrebbero doppio titolo al godimento; verrebbero esclusi coloro, che per l'acquisto fatto nello scorso inverno dal Consiglio Comunale di un bene privato ad aggiungersi al restante, pascolo Comunale, e servibile unicamente per le bestie bovine, ebbero a sopportarne come primi estimati, quasi totalmente le spese.
3. Perché essendo l'allevamento delle bestie cavalline una risorsa di quel paese, allevamento che sarebbe reso impossibile qualora venissero i cavalli esclusi dai pascoli comuni, quella deliberazione riuscirebbe estremamente dannosa non solo all'economia domestica delle famiglie allevatrici, ma ben 'anche al commercio dell'intero paese, e della maggior parte della Provincia.
4. Perché, creandosi un ingiusto monopolio della cosa Comune a favore degli allevatori delle bestie bovine, a togliere l'idea del quale monopolio non volgono certo le tenui tasse imposte che evidentemente non rappresentano che una minima parte del vantaggio che ne ritraggono gli utenti, se ne avrebbe lo sconveniente di un'urto continuo tra i due ceti di possidenti che pel loro meglio materiale e morale dovrebbero anzi sempre trovarsi nel miglior reciproco accordo.
5. Perché da ultimo, essendosi sempre praticato di ammettere al pascolo comunale anche i cavalli, gli allevatori avrebbero acquisito per consuetudine un diritto di servitù attiva di pascolo per le bestie cavalline, e l'autorità comunale non potrebbe più ora arbitrariamente, e senza alcun ragionevole motivo, togliere loro questo diritto; l'esclusione dei cavalli dai pascoli comunali, è la più ingiusta spogliazione, e una grave lesione ai diritti privati, sanzionati dalle leggi civili, e dall'usucapione.



Conchiudendo quindi i sottoscritti comunisti di Bormio, per le sopra-  
espresse ragioni unitamente

Domandano

In via principale:

che venga negata l'approvazione impartita al succennato Regolamento, quando non si creda di variarlo coll' ammettere al pascolo comunale anche i cavalli, dietro una tassa, imponibile non a capriccio del Consiglio ma regolata colle antiche consuetudini.

In via subordinata poi:

Che sospesa frattanto la apposizione impartita al Regolamento dalla stessa Deputazione Provinciale, venga a questa ordinato, di pronunciare una nuova deliberazione, dopo di avere più maturatamente, e meglio considerata la questione, poiché il citato Regolamento non può avere effetto anche pel motivo che il Comune di Valle di Sotto, comproprietario dell'alpe Braulio, non venne sentito in argomento.

Sottoscritto da:

Nicola Negri Posidente

Berbenni Bernardo Posidente

Sosio Gervasio negoziante

Schena Ignazio Posidente

Antonio Dea per me e mio fratello Osvaldo possidenti

Cartini Giuseppe possidente

Colturi Giacomo possidente di Bormio

Dr. Pietro Caimi

Rag. Erminio Caimi procuratore di Elisabetta Motterlini

Lambertenghi Andrea possidente

Tommaso Buzzi d.